

**CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004
per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente**

TRA

la **Provincia di BENEVENTO**, rappresentata in questo atto dal Presidente Antonio Di Maria,

E

Il **Parco Regionale del Taburno-Camposauro**, con sede legale nel Comune di Cautano (BN), rappresentato in questo atto dal Presidente Costantino Caturano,

PREMESSO

- che a norma dell'art. 14, comma 1 del CCNL del 22.01.2004 "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il citato CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza."; e al successivo comma 4 "I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento".
- che il Parco Regionale del Taburno-Camposauro con nota prot. n. 582 del 27/07/2020 e successiva nota di rettifica prot. n. 613 del 03/08/2020 ha chiesto l'autorizzazione per l'utilizzazione della dipendente Comoletti Giuseppina per n. 13:30 ore (tredici ore e trenta minuti) settimanali nell'ambito delle 36 ore settimanali ordinarie in n. 2 giorni alla settimana, ai sensi dell'art. 14 del CCNL/2004, per sopperire alla carenza di personale del Settore Amministrativo;
- che il Dirigente del Settore Tecnico ed il Responsabile del Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche-Ecologia, presso il quale la dipendente Comoletti Giuseppina presta, attualmente la propria attività lavorativa, hanno espresso parere favorevole all'utilizzo della dipendente medesimo da parte del Parco Regionale del Taburno-Camposauro limitatamente a n. 13:30 ore (tredici ore e trenta minuti) settimanali nell'ambito dell'orario d'obbligo;
- che la dipendente Comoletti Giuseppina, Istruttore Direttivo Amministrativo – categoria D, posizione economica D6 - del vigente CCNL, ha comunicato la propria disponibilità a prestare parte della propria attività lavorativa presso il Parco Regionale del Taburno-Camposauro per n. 13:30 ore (tredici ore e trenta minuti) settimanali nell'ambito delle 36 ore settimanali ordinarie;
- che con deliberazione presidenziale n. ___ del ____ la dipendente Comoletti Giuseppina è stata autorizzata a prestare la propria attività lavorativa per un tempo di lavoro complessivo per n. 13:30 ore (tredici ore e trenta minuti) settimanali nell'ambito delle 36 ore settimanali ordinarie in n. 2 giorni alla settimana;

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Parco Regionale del Taburno-Camposauro, della dipendente Comoletti Giuseppina, in servizio a tempo indeterminato presso la Provincia di BENEVENTO ed inquadrata nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo – Categoria D – posizione economica D6, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento di parte della propria attività lavorativa presso il Parco Regionale del Taburno-Camposauro.

ART. 2 - Durata

La presente convenzione ha durata per il periodo intercorrente dal 10.08.2020 e sino al 31.10.2020.

A richiesta del Parco Regionale del Taburno-Camposauro, previa autorizzazione da parte della Provincia di BENEVENTO ed assenso della dipendente, potrà essere disposta la proroga.

ART. 3 - Tempo di lavoro di assegnazione nei due Enti

La dipendente Comoletti Giuseppina presterà servizio al Parco Regionale del Taburno-Camposauro per un tempo di lavoro complessivo, nell'ambito dell'orario d'obbligo di 36 ore settimanali, per n. 13:30 ore (tredici ore e trenta minuti) settimanali in n. 2 giorni alla settimana, da concordarsi con l'Ente utilizzatore, e per le restanti n. 22:30 ore (ventidue ore e trenta minuti) settimanali presso l'Ente di appartenenza nelle restanti giornate ed orari.

ART. 4 Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

La titolarità del rapporto organico è conservata presso la Provincia di BENEVENTO a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Quest'ultima corrisponderà alla dipendente il trattamento economico *fisso e continuativo*, nonché gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di convenzione.

Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Ente utilizzatore saranno rimborsati dal Parco Regionale del Taburno-Camposauro alla Provincia di BENEVENTO, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Ente di appartenenza, secondo le modalità e gli importi quantificati dal competente Ufficio, in proporzione all'orario di lavoro svolto nelle amministrazioni convenzionate.

Eventuali forme di incentivazione economica erogate dall'Ente utilizzatore, nonché le eventuali retribuzioni derivanti da incarichi di responsabilità di posizione organizzativa da parte dell'Ente utilizzatore, saranno corrisposte dall'Ente utilizzatore direttamente alla dipendente, con onere a proprio carico.

ART. 5 – Assunzione incarico di responsabilità di posizione organizzativa

Alla medesima dipendente, nel caso di assegnazione di incarico di posizione organizzativa (ex art. 17, comma 6, CCNL 21.05.2018) attraverso autonomo provvedimento da parte del Parco Regionale del Taburno-Camposauro, potrà essere riconosciuta una retribuzione di posizione e di risultato, aggiuntiva del trattamento economico fisso e continuativo dovuto in relazione all'impiego a tempo parziale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, comma 6, CCNL 21.05.2018.

ART. 6 - Ferie e Malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio della dipendente in convenzione. Le ferie concesse dal Parco Regionale del Taburno-Camposauro saranno comunicate al Servizio Gestione del Personale - Retribuzioni della Provincia di BENEVENTO.

In caso di malattia la dipendente effettuerà le dovute comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa alla Provincia di BENEVENTO che, ove necessario, rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia al Parco Regionale del Taburno-Camposauro.

ART. 7 - Risoluzione

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza naturale del termine della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati, anche su richiesta di uno solo di essi;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;

- mancato rimborso da parte del Parco Regionale del Taburno-Camposauro alla Provincia di BENEVENTO delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art. 4;
- per espressa volontà della dipendente, per sopraggiunte esigenze di qualsiasi natura che determinino l'impossibilità da parte della stessa di svolgere l'attività oggetto della presente convenzione.

La risoluzione consensuale dalla presente convenzione decorre dalla data concordata tra i due enti, mentre il recesso unilaterale è subordinato all'osservanza del periodo di preavviso di almeno 10 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 8 - Riservatezza e trattamento dati personali

Resta espressamente convenuto tra le parti che tutte le informazioni, i procedimenti, i dati tecnici dei quali la dipendente verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico dovranno essere considerati riservati e pertanto non divulgati; in tal senso la dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e di tale documentazione.

Le parti dichiarano altresì che i dati personali verranno trattati per le finalità connesse alle attività relative all'esecuzione della presente convenzione e che il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy.

ART. 9 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere tra i due enti deve essere risolta prioritariamente in via bonaria.

ART. 10 - Norme finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

BENEVENTO,

LA PROVINCIA DI BENEVENTO

**IL PARCO REGIONALE
DEL TABURNO-CAMPOSAURO**

Sottoscrizione per espressa disponibilità al distacco
La dipendente

Comoletti Giuseppina _____